

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Le novità dell'Ecosistema  
nazionale di  
approvvigionamento  
digitale  
(*e-procurement*)**

**Dossier**

## *Premessa*

Dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la digitalizzazione prevista dagli articoli dal 19 al 36 del nuovo Codice appalti, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ha preso quindi vita l'**Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** (e-procurement) di cui all'art. 22 del citato Codice, che segna una trasformazione significativa nel panorama della contrattualistica pubblica.

L'Ecosistema digitale sfrutta le funzionalità della **Piattaforma digitale nazionale dati** (PDND), un sistema che abilita e alimenta lo scambio di informazioni, dataset e servizi chiave all'interno della PA, e interoperava con le singole **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** (PAD), gestite da stazioni appaltanti ed enti concedenti, e con la riformata **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

A sua volta, la **BDNCP** (art. 23 del Codice) rappresenta l'**infrastruttura digitale di riferimento** (vedi digramma allegato) **per la gestione delle informazioni di interesse per i contratti pubblici** e comprende la Piattaforma contratti pubblici, il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE, art. 24), l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA, art. 222, comma 15), la Piattaforma per la pubblicità legale (art. 27, commi 3 e 4), il Casellario informatico (art. 222, comma 10) e l'Anagrafe degli operatori economici (art. 31).

La disciplina in tema di **digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice**, ossia contratti di appalto o concessione, **nei settori ordinari e nei settori speciali** di qualunque importo (per importi inferiori a 5.000 euro, v. di seguito). La digitalizzazione è altresì **applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR** avviate a partire dal 1° gennaio 2024 (v. [FAQ n. C.4.](#) di ANAC).

Infatti, il Codice appalti non contempla, a regime, situazioni in cui sia possibile derogare o esentare dall'applicazione delle norme sulla digitalizzazione in relazione a casi specifici di affidamenti o a determinate soglie di importi.

Nel quadro normativo vigente, la digitalizzazione si traduce nell'obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di utilizzare **una piattaforma di approvvigionamento per gestire** l'intero ciclo di vita del contratto pubblico e, tramite collegamento con la BDNCP, per gli adempimenti in tema di trasparenza e **pubblicità digitale del bando o dell'avviso** (v. [delibera ANAC-MIT n.](#)

[582 del 13 dicembre 2023](#) e relativo [commento ANCE sugli appalti pubblici in digitale, delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023](#)).

Ciò significa che, tra le tante novità, l'espletamento delle gare telematiche di e-procurement si svolge attraverso comunicazioni elettroniche e, specificatamente, con l'utilizzo di:

- *e-notification*: pubblicazione elettronica dei bandi di gara;
- *e-access*: accesso elettronico ai documenti di gara;
- *e-submission*: presentazione elettronica delle offerte;
- *e-DGUE*: documento di gara unico europeo elettronico (o ESPD, European single procurement document);
- *e-Certis*: il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto.

A fronte di tali novità, l'ANAC ha rivisto il proprio sito istituzionale, aggiungendo alla sezione dedicata alla [Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing](#) (ossia di quelle di cui il soggetto è a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro), le sezioni "[Digitalizzazione contratti pubblici](#)" e "[Pubblicità a Valore Legale \(PVL\)](#)".

La stessa Autorità ha inoltre lanciato il nuovo "[Portale Servizi A.N.AC.](#)" che costituirà progressivamente l'unico punto di accesso ai servizi digitali offerti online. I primi servizi disponibili sono la nuova "Piattaforma Contratti Pubblici", il nuovo "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" dedicato all'Operatore economico e alla Stazione Appaltante e la "Piattaforma per la pubblicità a valore legale".

Queste pagine web forniscono interessanti indicazioni sulle novità, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio scorso, in merito all'utilizzo delle piattaforme digitali per l'acquisizione del CIG e l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la pubblicità legale degli atti e la trasparenza.

Tali argomenti sono di seguito approfonditi anche alla luce delle FAQ, redatte dalla stessa Autorità, in merito alla "[Digitalizzazione dei contratti pubblici](#)" e dei numerosi atti e provvedimenti pubblicati negli ultimi mesi principalmente dalla stessa ANAC e dall'AgID.

\*\*\*

## Sommario

<b>1. Piattaforme digitali</b> .....	5
1.a. Registro piattaforme certificate	6
1.b. Registrazione e autenticazione sulle piattaforme	6
1.c. Affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro	8
1.d. Verifica garanzia tramite piattaforma	8
<b>2. Codice identificativo gara</b> .....	9
2.a. Trasmissione dati alla BDNCP	10
2.b. Acquisizione del CIG	10
<b>3. Fascicolo virtuale dell'OE</b> .....	11
3.a. La nuova versione 2.0 del FVOE	12
3.b. Accesso al FVOE 2.0	12
3.c. Integrazione dei sistemi FVOE - eDGUE	13
3.d. Contenuto del fascicolo e lista OE verificati	13
3.e. Documenti inseriti dall'OE	14
3.f. Altre modalità di verifica	15
<b>4. Pubblicità legale atti</b> .....	16
4.a. Piattaforma di pubblicità legale	16
4.b. Transitorio pubblicità	17
<b>5. Trasparenza</b> .....	17
5.a. Dati e atti non comunicati alla BDNCP	18
5.b. Ulteriori adempimenti	18

\*\*\*

## 1. PIATTAFORME DIGITALI

Nell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, le **Stazioni appaltanti** e gli **Enti concedenti operano esclusivamente su piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) "certificate" da AgID**, Agenzia per l'Italia Digitale, che sono quindi specularmente utilizzate dagli operatori economici interessati all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici (v., su tale certificazione, artt. 25 e 26 del Codice e [sezione dedicata](#) sul sito istituzionale dell'AgID, ove sono disponibili le istruzioni con i relativi moduli, previsti nello [Schema Operativo](#), per dare seguito al processo di certificazione dei componenti di cui alle [Regole Tecniche](#), che il Titolare di componente di piattaforma deve compilare ed inviare all'Agenzia per la richiesta di certificazione Regole tecniche di AgID).

Le piattaforme certificate consentono all'Amministrazione la **gestione "digitale" delle diverse fasi relative all'appalto o alla concessione**, lo scambio di dati con la BDNCP (anche ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità legale e trasparenza), l'accesso al fascicolo di gara, al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**, la gestione del **DGUE** (documento di unico di gara europeo) e l'ottenimento del **codice identificativo gara (CIG)** ai sensi degli artt. 19, 23, co. 3, 24, e 25, comma 1, 27 e 28 del Codice appalti.

Inoltre, l'utilizzo delle piattaforme digitali è strumentale all'**accesso agli atti** (art. 36, comma 1) e al **controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti** in fase di esecuzione.

Infine, le piattaforme certificate garantiscono la tracciabilità delle attività durante il ciclo di vita dei contratti (v. [determina n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023](#)).

Pertanto, **le Amministrazioni che non dispongono di una propria Piattaforma certificata devono utilizzare quelle fornite da enti terzi** (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome) per tutte le fasi contrattuali ossia: la pianificazione, la progettazione, la pubblicazione, l'affidamento e l'esecuzione (artt. 21, co. 1, e 25, co. 3). **Le amministrazioni sono comunque libere di adottare diverse piattaforme** per le varie fasi, anche perché ogni piattaforma può non essere certificata per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti.

### *1.a. Registro piattaforme certificate*

L'elenco delle **piattaforme certificate** è contenuto nella sezione "[Registro piattaforme certificate](#)" (RPC, art. 26, comma 3) del [Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione](#) ove, al 10 gennaio 2023, sono **presenti in tutto 30 piattaforme**, tra quelle per le quali è stato avviato l'iter di certificazione e quelle già ritenute conformi (v. [comunicato ANAC del 15 dicembre 2023, Guida alla lettura del Registro delle Piattaforme Certificate](#) e [commento ANCE sugli appalti pubblici in digitale](#)). Il Registro raccoglie diverse informazioni sulle piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la "Dichiarazione di conformità di Piattaforma", e riporta anche la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari (pubblici e privati) e dei gestori delle stesse. Tale dichiarazione è trasmessa da AgID ad ANAC, che provvede all'aggiornamento della suddetta sezione.

È quindi con riferimento alle piattaforme di e-procurement di tale Registro che, entro il 31 gennaio 2024, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono **individuare e comunicare ad ANAC la piattaforma** proprietaria utilizzata o accessibile tramite contratti con terzi, per mantenere la qualificazione (v. [comunicato ANAC del 22 dicembre 2023](#)). Ciò con l'avvertenza che, **in mancanza di comunicazione**, tramite l'applicativo "[Qualificazione stazioni appaltanti](#)", **la qualificazione stessa decade dal 1° febbraio 2024**. L'uso di piattaforme di terze parti, come MePA - Acquisti in Rete o piattaforme regionali, non è sufficiente per soddisfare il requisito.

Non è invece prevista la comunicazione sulla disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto (ad es. il MIT), fermi restando gli obblighi di utilizzo delle stesse (v. cit. [FAQ n. C.5](#) di ANAC).

### *1.b. Registrazione e autenticazione sulle piattaforme*

Nel documento "[Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale](#)" del 15 maggio 2023, l'AgID ha stabilito che l'identificazione degli utenti avviene attraverso i **meccanismi di identificazione elettronica come SPID e CIE** o altre forme di identificazione, garantendo l'univocità del soggetto indipendentemente dal meccanismo utilizzato. A titolo esplicativo, è possibile consultare le indicazioni diffuse sulle modalità di autenticazione dalla piattaforma "[Acquisti in rete PA](#)".



Per quanto riguarda la registrazione, profilazione e delega, sempre secondo AgID, la piattaforma deve permettere la creazione di profili applicativi per stazioni appaltanti, operatori economici e gestori della piattaforma.

In particolare, per la stazione appaltante, **deve essere previsto uno specifico profilo applicativo per il ruolo di Responsabile unico di progetto (RUP)** di cui all'art. 15 del Codice, con funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili con specifiche deleghe in relazione alla gestione del ciclo di vita dei contratti. A tale proposito, nella [delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione](#), di cui all'[Intesa MIT - Del. n. 582 - 13.12.2023](#), si specifica che, ai fini dell'utilizzo delle piattaforme, **il RUP e gli eventuali delegati devono registrarsi presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di ANAC**, nel caso in cui non siano già iscritti. Questa registrazione è essenziale poiché, in nessun caso, altri operatori amministrativi sono autorizzati all'interoperabilità con i servizi della BDNCP. Tale registrazione consente quindi al RUP, o al suo delegato, la gestione delle schede contenenti le informazioni da trasmettere per ciascuna fase e tipologia di affidamento durante il ciclo di vita del contratto.

Inoltre, sempre nelle citate istruzioni, l'AgID ricorda che la piattaforma deve supportare anche profili applicativi per ruoli come Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori, Punto ordinante, Punto istruttore, Presidente di Commissione, consentendo l'associazione di ruoli diversi a uno stesso utente. Il dettaglio di ogni profilo applicativo e le attività svolte devono essere visibili al Gestore, al RUP o al suo delegato.

Per gli **Operatori Economici**, la piattaforma deve **prevedere profili per il legale rappresentante o suo delegato, con la possibilità di creare e revocare ulteriori profili applicativi**.

Come specificato sul sito <https://www.spid.gov.it/aziende>, il responsabile legale di un'organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) può utilizzare la sua identità digitale SPID o dotare i suoi dipendenti di un'identità digitale per uso professionale della persona giuridica per accedere a determinati servizi online. Infatti, oltre all'autenticazione con SPID persona fisica, sussiste quella per persona fisica ad uso professionale e quella per persona giuridica ad uso professionale. La particolarità di quest'ultima modalità, sta nel fatto che lo SPID veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica (v. [nota di AgID](#) del 13 novembre 2020).

Nella sezione dedicata al [tema delle piattaforme](#) di e-procurement, dal canto suo ANAC, specifica sul proprio sito che **per risolvere eventuali problemi** legati all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici **devono rivolgersi ai servizi di assistenza forniti dal gestore specifico** della piattaforma in uso. Solo nel caso di problemi legati all'utilizzo dei servizi gestiti direttamente da ANAC, come il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) e la Piattaforma per la pubblicità legale, è possibile contattare il Contact Center al numero 06.62289571. In alternativa, l'Autorità mette a disposizione un modulo di contatto per presentare segnalazioni e richieste di assistenza.

#### *1.c. Affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro*

Per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro** e fino al 30 settembre 2024, sussiste uno strumento suppletivo, messo a disposizione dall'interfaccia web della [piattaforma contratti pubblici](#) (PCP) che può essere utilizzato in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di e-procurement certificate (PAD), così da garantire ugualmente una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara o di utilizzare appieno il FVOE per le verifiche previste (v. [Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024](#), **che appare coerente con la legge di bilancio 2017**).

La soluzione proposta da ANAC appare coerente con la legge di bilancio 27/12/2006, n. 296 (comma 450, art. 1, come modificato dalla l. 145/2018) che consente al RUP, per somme inferiori a 5 mila euro, di procedere con l'acquisizione della commessa senza necessità di ricorrere al mercato elettronico; ciò, sebbene il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con il [parere n. 2196/2023](#), si sia espresso in senso contrario, ritenendo che anche per importi minimi non ci fossero eccezioni all'obbligo di utilizzare le PAD di cui all'art. 25 del Codice.

In ogni caso, al fine di garantire la trasparenza, come evidenzia l'ANAC, l'utilizzo di tale strumento alternativo non esonera la stazione appaltante da garantire, la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5).

#### *1.d. Verifica garanzia tramite piattaforma*

Nonostante l'art. 106, comma 3 del Codice, **non risulta ancora possibile la verifica telematica della garanzia fideiussoria** come garanzia di partecipazione alle gare



d'appalto. Infatti, allo stato attuale non sussistono piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, capaci di interoperare con le piattaforme di e-procurement o siti internet accessibili alle stazioni appaltanti.

Pertanto, fino al 30 giugno 2024, l'operatore economico, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria**, è tenuto a **verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione** al rilascio di garanzie mediante accesso alla sezione del sito web della Banca d'Italia "[intermediari](#)" e "[garanzie-finanziarie](#)" nonché sul sito dell'[Ivass](#). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza (v. [delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023](#)).

Inoltre, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'**indirizzo Internet a cui solo la stazione appaltante interessata può accedere per effettuare la verifica** telematica della garanzia in tempo reale. In alternativa, il garante **fornisce un indirizzo PEC dedicato** cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità (v. [Lettera al mercato del 4 gennaio 2024](#) emanata da IVASS, che ha invitato le compagnie di assicurazione a comunicare l'indirizzo web o la PEC che potranno essere utilizzate per la verifica dell'autenticità della polizza stessa).

## 2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA

La digitalizzazione semplifica l'adempimento dell'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), che riguarda non solo i contratti pubblici disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, ma anche diversi tipi di contratti esclusi dal Codice e tutte le situazioni soggette agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (per ulteriori dettagli, v. [delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023](#), ove sono riportate le varie casistiche).

Più specificatamente, a partire dal 1° gennaio 2024, l'utilizzo delle piattaforme certificate supera i sistemi **SIMOG e SmartCIG** per l'acquisizione del CIG. Ciò fatto salvo, il perfezionamento del CIG acquisito mediante il sistema SIMOG e riferito a una procedura il cui bando è stato pubblicato o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023 (v. [FAQ C.2.](#) di ANAC). In tutti gli altri casi, **l'acquisizione del CIG avviene attraverso lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.**

### *2.a. Trasmissione dati alla BDNCP*

La trasmissione alla BDNCP dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, avviene con le modalità indicate nella Tabella 2 della [delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023](#) e segue la procedura attuata dall'amministrazione per l'ottenimento del CIG.

Pertanto, se il CIG è stato acquisito tramite SIMOG, continua ad essere utilizzato questo sistema, mentre nel caso di CIG acquisito tramite PCP, la trasmissione dei dati avviene mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla Piattaforma dei contatti pubblici (PCP), attraverso la PDND (per le procedure di somma urgenza e protezione civile, v. [Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023](#)).

Anche la comunicazione all'ANAC delle **varianti in corso d'opera** deve essere **effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura**. Se il CIG è stato ottenuto tramite il sistema SIMOG, la comunicazione delle varianti deve avvenire attraverso lo stesso sistema. Se il CIG è stato acquisito tramite le piattaforme, la notifica delle varianti deve essere effettuata tramite queste ultime, che renderanno accessibile tramite un link ipertestuale la relativa documentazione di cui all'art. 5, comma 12, dell'allegato II.14 al Codice (v. la [delibera ANAC-MIT n. 582 del 13 dicembre 2023](#) e relativo [commento ANCE sugli appalti pubblici in digitale](#), che sostituisce le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, nonché v. [FAQ B.1.](#) di ANAC).

### *2.b. Acquisizione del CIG*

Per quanto riguarda le modalità di rilascio del CIG tramite BDNCP, in via transitoria, fino al 30 giugno 2024 e comunque fino a una successiva comunicazione da parte dell'ANAC, quest'ultima specifica - nella [sezione dedicata al CIG del proprio sito](#) – che tale codice **può essere acquisito tramite:**

- **Piattaforme certificate**, il CIG viene acquisito durante la gestione delle fasi specifiche del contratto, tramite lo scambio di dati interoperabili con la BDNCP;
- **Interfaccia web della [Piattaforma contratti pubblici \(PCP\)](#)** (sezione della BDNCP, che fornisce una serie di servizi accessibili esclusivamente in interoperabilità dalle PDA che consentono l'accesso alla BDNCP stessa, al

FVOE, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza). In tal modo, la PCP sostituisce i servizi precedentemente forniti dai servizi Simog, smartCIG.

Più nel dettaglio, nella [delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023](#), viene previsto che, fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l'**interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG** per:

- acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, [per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina ANAC n. 4/2011](#) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- fattispecie previste dalla [delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023](#), (già [delibera 214/2022](#)), contenente indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG;
- adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023

In ogni caso, una volta ottenuto il CIG non è più necessario il perfezionamento del CIG per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 (v. [FAQ C.1.](#) di ANAC).

Infine, riguardo i supposti tempi di attesa per l'acquisizione del CIG, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, ANAC, [sul proprio portale, in data 12 gennaio 2024](#), conferma che la piattaforma rilascia il CIG contestualmente all'invio della richiesta.

### 3. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OE

Un altro elemento funzionale all'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale è il [Fascicolo virtuale dell'operatore economico \(FVOE\)](#), che, già previsto nel previgente codice, d.lgs. 50/2016, segue l'evoluzione della nuova BDNCP.

Il fascicolo virtuale dell'OE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di verificare, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, se gli operatori economici possiedono i **requisiti di** cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103

del Codice appalti ossia quelli di **ordine generale** (attraverso, ad es., il casellario giudiziale, i certificati antimafia e la regolarità fiscale) e quelli di **ordine speciale** (attraverso, ad es., l'attestazione SOA). IL FVOE è utilizzato, in fase di gara, per la verifica di concorrenti, affidatari o ausiliari e, in fase di esecuzione del contratto, per il riscontro della permanenza di detti requisiti o per l'accertamento dei requisiti dei subappaltatori (v. art. 3 della [delibera ANAC n. 262/2023](#)).

### *3.a. La nuova versione 2.0 del FVOE*

A partire dal 1° gennaio 2024, diviene efficace il Regolamento attuativo ex art. 24, comma 4, del codice che disciplina il fascicolo virtuale dell'operatore economico (v. [delibera ANAC n. 262/2023](#), che sostituisce la [delibera n. 464/2022](#)), e con esso vengono a coesistere le due versioni dell'applicazione FVOE, che sono:

- la già nota [versione 1.0](#), , predisposta dall'ANAC sulla base del precedente sistema AVCpass, che continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023;
- la [versione 2.0](#), che è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP), in cui il PassOE è stato sostituito da un nuovo meccanismo in cui la Stazione Appaltante (SA) richiede l'accesso ai documenti, e l'Operatore Economico (OE) approva tale accesso anche tramite una Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata (PDA).

Ciò significa che per la verifica dei subappaltatori in relazione a procedure di affidamento indette prima del 1° gennaio 2024, le amministrazioni continueranno a utilizzare la versione 1.0 del FVOE per valutarne i requisiti, anche se tali verifiche avvengono successivamente al 31 dicembre 2023.

### *3.b. Accesso al FVOE 2.0*

L'accesso degli utenti al FVOE è consentito solo tramite **dispositivi di identità digitale di livello LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115**, in cui il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori. È il caso dello **SPID di secondo livello e della Carta d'Identità Elettronica (CIE)** nonché degli ulteriori strumenti di identificazione previsti per le Stazioni Appaltanti che accedono tramite una Piattaforma certificata, ove possono essere previsti altri strumenti equivalenti a LoA 3 EU (ossia equivalente al citato secondo livello 2 dello SPID di cui al [Regolamento AgID](#), emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 24 ottobre 2014).

Il soggetto che opera sui sistemi per conto della Stazioni appaltanti o degli Enti concedenti deve essere registrato.

Gli utenti registrati, tramite servizio di Registrazione e Profilazione Utenti, come di **Responsabile Unico di Progetto** (RUP) di cui all'allegato I.2 del Codice appalti, accedono alla **Piattaforma dei Contratti Pubblici** (PCP). Quest'ultima fornisce una serie di servizi (accessibili esclusivamente in interoperabilità dalle Piattaforme certificate), che consentono oltre all'accesso al fascicolo virtuale (FVOE, art. 24), anche alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP, art. 23) e alla pubblicità legale degli atti (art. 27). In ogni caso, come previsto dall'art. 15, comma 4, del Codice appalti, **le amministrazioni hanno la facoltà di definire modelli organizzativi alternativi**, che contemplano la designazione di un responsabile di procedimento. A quest'ultimo possono essere delegate le responsabilità relative alla gestione singole delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione, comprese quindi quelle connesse all'uso del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

### *3.c. Integrazione dei sistemi FVOE - eDGUE*

Per quanto concerne l'operatore economico, l'art. 22, comma 1, lett. d) del Codice prevede che il fascicolo virtuale debba interoperare con il documento unico di gara europeo (DGUE), da compilare in formato digitale nativo (v. "[Specifiche tecniche per l'implementazione del DGUE elettronico italiano - eDGUE-IT](#)", emanate da AgID a luglio del 2021). Ciò permetterebbe all'operatore economico di anticipare nel DGUE i riferimenti a dati e documenti utili per dimostrare i requisiti, inclusi quelli non presenti nel FVOE, perché non acquisibili tramite interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al d.lgs. 82 del 2005 o CAD).

In ogni caso, nelle more della completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, possono comunque essere indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema (v. [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#)).

### *3.d. Contenuto del fascicolo e lista OE verificati*

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale sono forniti e successivamente aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso

l'interoperabilità, e possono essere consultati e riutilizzati in tutte le successive procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

A contribuire al fascicolo, sono anche le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, che trasmettono all'ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico (v. Regolamento ANAC per il funzionamento del Casellario di cui all'art. 222, comma 10, del codice).

Gli aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati (art. 109, comma 4), dopo la verifica positiva dei requisiti, sono inseriti nella "**Lista degli operatori economici verificati**" per un periodo convenzionalmente pari a 120 giorni, ove non diversamente previsto. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono scegliere di utilizzare i risultati delle verifiche già effettuate da altre amministrazioni, a condizione che non siano intervenute variazioni nei soggetti coinvolti. È comunque fatta salva la facoltà di ripetere la verifica dei requisiti (v. artt. 3.2 e 5.11 della [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#)).

### *3.e. Documenti inseriti dall'OE*

La [delibera ANAC n. 262/2023](#) prevede che i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili, anche a regime, tramite interoperabilità del fascicolo virtuale, siano inseriti nel sistema **direttamente dagli operatori economici**.

*A tale proposito, l'art. 99 del Codice specifica che "agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati [...] e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni".*

Ciò significa che, ad esempio, l'operatore economico dovrà caricare sul suo fascicolo virtuale i documenti dimostrativi dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come specificati nell'articolo 28 dell'allegato II.12 del Codice (per un maggiore dettaglio



sui requisiti comprovati dall'FVOE, v. allegati [I](#), [II](#), [III](#), [V](#), [VI](#) alla [delibera ANAC 262/2023](#) e, in particolare, [allegato IV "esecutori lavori inferiori a 150.000 euro"](#)).

I documenti inseriti nel sistema **direttamente dagli operatori economici** nel fascicolo virtuale devono, in ogni caso, essere pertinenti alla funzione svolta dallo stesso e sottoscritti con **firma digitale** o altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In alternativa, il documento può comunque essere formato on-line, in modo da *"garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore"* (v. [delibera ANAC 262/2023](#) cit. e art. 20, comma 1-bis, del CAD). L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del codice (per ulteriori approfondimenti, v. [delibera ANAC n. 582/2023](#), [Manuali utente per OE e documentazione del FVOE](#) e [Manuale utente per Stazione Appaltante](#)).

Gli operatori economici utilizzano, attraverso interfaccia web, la PCP per la gestione del FVOE, per la verifica per possesso dei requisiti di partecipazione alle gare e per la consultazione dei bandi e degli avvisi pubblici.

### *3.f. Altre modalità di verifica*

Nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono trovarsi costretti ad utilizzare le **modalità tradizionali** per le verifiche di competenza **sui dati e i documenti**, a comprova dei requisiti generali, **non disponibili nel FVOE** (v. art. 40, comma 1 e 71, comma 2, del d.P.R. 445/2000).

Come specificato dall'ANAC, dopo aver verificato il possesso dei *"requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto"* (v. doppio parere ANAC di funzione consultiva nn. [57/2023](#) e [57-bis/2023](#)).

Pertanto, indipendentemente dal tempo trascorso, prosegue l'ANAC, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata.

Ne consegue che, non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni e, nelle verifiche, trascorsi 30 giorni **non vale il silenzio-assenso** di cui all'art. 20 della l. 241/1990.

#### 4. PUBBLICITÀ LEGALE ATTI

Dal 1° gennaio 2024, per la pubblicità in ambito nazionale di bandi e avvisi, viene superata la **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure avviate dopo questa data sono infatti pubblicati sulla **Piattaforma per la pubblicità legale** presso la BDNCP, e i relativi **effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione** su quest'ultima (artt. 27, 84 e 85 del Codice appalti e, per un maggiore dettaglio, v. [delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023](#) e relativo [allegato](#), nonché sulla modalità di effettuazione di eventuali rettifiche [FAQ n. A.1.](#) e [A.2.](#) di ANAC).

Per garantire la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate**, compilando i **relativi modelli di formulari europei o template**. Le piattaforme certificate trasmettono in modo interoperabile i dati necessari per la pubblicazione alla BDNCP, che a sua volta, invia i dati all'**Ufficio delle Pubblicazioni dell'UE** per la pubblicazione a livello europeo sul TED ([Tenders Electronic Daily](#)), procedendo altresì alla pubblicazione nazionale sulla **piattaforma di pubblicità legale** (come visto, tale flusso di dati alla BDNCP consente anche il rilascio del CIG).

Con l'avvio della digitalizzazione, non è quindi più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione e non sono necessari ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale. In tal modo, nel nuovo Codice appalti, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono liberati da tale adempimento e gli operatori economici da ogni onere** (v. [Com.to Presidente ANAC del 10 gennaio 2024](#)).

##### *4.a. Piattaforma di pubblicità legale*

Gli oneri di pubblicazione sul sito dell'ANAC sono esplicitati attraverso la pagina web denominata [Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale](#) (PVL), che offre un servizio gratuito, pubblico e aperto, senza richiedere credenziali di accesso. La PVL è suddivisa in tre sezioni:

- [bandi e avvisi di indizione](#);

- [esiti di gara](#);
- [altri avvisi](#).

Ogni sezione della piattaforma include un filtro che permette la selezione in base a diverse chiavi di ricerca, quali data, parola chiave, e una specifica funzionalità di ricerca avanzata.

Ulteriori dettagli sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono riportati dai provvedimenti ANAC adottati, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le delibere [n. 263 del 20 giugno 2023](#) e, per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, [n. 582 del 13 dicembre 2023](#).

#### ***4.b. Transitorio pubblicità***

Nella delibera [n. 582/ 2023](#), l'ANAC precisa che, in via transitoria, per le procedure indette fino al 31 dicembre 2023, la pubblicazione avviene:

- in via **autonoma sul Tenders Electronic Daily (TED)** da parte di stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto (art. 120, comma 14, del codice);
- con l'**invio tempestivo all'ANAC** dei dati comunicati tramite Simog relativi all'aggiudicazione e alla modifica del contratto, per la pubblicazione tramite BDNCP.

## **5. TRASPARENZA**

La gestione del ciclo di vita dei contratti attraverso piattaforme di approvvigionamento incide anche sugli obblighi di trasparenza, posti a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, su cui è intervenuta l'ANAC, con [delibera n. 264 del 20 giugno 2023](#), come modificata e integrata con [delibera n. 601 del 19 dicembre 2023](#) (art. 28 del Codice appalti).

Rispetto alla previgente normativa, i **dati del ciclo di vita del contratto**, trasmessi alla BDNCP tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale, utilizzate dalle amministrazioni, non devono essere pubblicati integralmente anche nella sezione "amministrazione trasparente" (AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti") dell'Amministrazione interessata. In questa sezione, deve essere solo fornito il collegamento ipertestuale che rimanda, in modo immediato e diretto, nella

sezione del [Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione](#), dedicata alla pubblicazione di tutte le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti per ogni procedura di affidamento associata a un CIG. I dati disponibili sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni, tra cui la sezione "Analytics", ove è disponibile un cruscotto per la navigazione e l'analisi dei dati sui contratti pubblici ed è possibile ricercare la singola procedura utilizzando filtri da applicare alle tre dashboard denominate "Bandi", "Appalti un corso" e Ricerca per CIG". Nella sezione "Dataset" sono disponibili una serie di file in formato aperto JSON e CSV e XML liberamente scaricabili.

#### *5.a. Dati e atti non comunicati alla BDNCP*

In continuità rispetto alla disciplina previgente, resta l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di pubblicare **integralmente su AT tutti i dati e atti**, relativi al ciclo di vita del singolo contratto, **che non sono comunicati alla BDNCP** e che devono essere obbligatoriamente pubblicati ai sensi dell'[allegato 1 alla delibera n. 264/2023](#). In alternativa, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono optare per sostituire la pubblicazione integrale con il collegamento ipertestuale che rimanda alla piattaforma certificata. Tuttavia, questa opzione è ammessa solo qualora la sezione della piattaforma, in cui sono pubblicati detti dati e atti, sia liberamente accessibile per chiunque desideri consultarli e garantisca che la pubblicazione rispetti termini e criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3).

#### *5.b. Ulteriori adempimenti*

Con la digitalizzazione della trasparenza, osserva ANAC, **viene meno** la ragione e quindi l'obbligo, gravante sui Responsabili unici dei progetti (RUP), di pubblicazione dell'**elenco degli appalti svolti nell'anno precedente sul sito della stazione appaltante** (v. [Comunicato ANAC 5 gennaio 2024](#)). Parimenti, non è più richiesto l'adempimento dell'obbligo di comunicare, tramite posta certificata, i dati all'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, come precedentemente stabilito dalla legge 190/2012 (v., anche, [delibera 39/2016 di ANAC](#)).

Nella [nota sull'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 del 10 gennaio 2024](#), l'ANAC ha pubblicato, a favore di stazioni appaltanti e gli enti concedenti, una sintesi esplicativa degli adempimenti sopra descritti, ove viene chiarito che:

- **non è più richiesta la preparazione del file XML e l'invio tramite PEC entro il 31 gennaio** per nessuna procedura contrattuale. Pertanto, le specifiche tecniche relative a tali procedure perdono validità;
- per i **contratti conclusi entro il 2023**, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste nella **sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"**, seguendo le modalità della [delibera ANAC 39/2016](#);
- per i **contratti non conclusi entro il 2023**, la trasparenza per i dati già indicati nella legge 190/2012 e ora nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, viene garantita attraverso la **comunicazione tempestiva di tali dati alla BDNCP tramite SIMOG**;
- per i contratti con procedura avviata dal 1° gennaio 2024, la trasparenza richiesta per i dati indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice è ottenuta **trasmettendo tali dati direttamente alla BDNCP tramite piattaforme** di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti forniscono un link ipertestuale sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", che collega ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto.

Per ulteriori indicazioni sull'adempimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 e non ancora concluse a quella data, si rimanda al Comunicato adottato con [delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023](#) nonché alla [delibera n. 605 del 19 dicembre 2023](#), con cui l'Autorità ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 e alle [delibere 261 e 264](#) del 2023 con relativi aggiornamenti.

Le novità descritte riguardano solo i dati trasmessi alla BDNCP. Pertanto, anche dopo il 1° gennaio 2024, la divulgazione dei programmi triennali relativi ai lavori pubblici e alle forniture e servizi sulla BDNCP sarà mantenuta tramite la piattaforma [Servizio Contratti Pubblici \(SCP\) del MIT](#) (v. [FAQ B.2.](#) di ANAC).